

Civile Ord. Sez. 6 Num. 17020 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: GORI PIERPAOLO

Data pubblicazione: 25/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 1807-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

ROSE SALVATORE;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1580/3/2017 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il
07/06/2017;

3354
15

42

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
PIERPAOLO GORI.

Ric. 2018 n. 01807 sez. MT - ud. 26-03-2019
-2-

4₂

procedimento n. 1807-18

Rilevato che:

- Con sentenza n. 1580/3/17 depositata in data 7 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Calabria (in seguito, la CTR) accoglieva l'appello proposto da Rose Salvatore (in seguito, il contribuente) avverso la sentenza n. 5385/6/16 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza (in seguito, la CTP), che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento per IVA 1990;
- In particolare, la CTR escludeva la responsabilità ai fini iva del contribuente, liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese, per aver pagato in prededuzione un privato in luogo dell'erario;
- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è difeso, restando intimato.

Considerato che:

- Con l'unico motivo - dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l'Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.P.R. n.602 del 1973 e dell'art.19 del d.lgs. n.46 del 1999, per aver la CTR ritenuto che non fosse prevista dalla legge tributaria al tempo vigente - ai fini IVA - la responsabilità personale del liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese, per aver pagato in prededuzione un privato in luogo dell'erario;
- Il motivo è fondato. La Corte reitera l'insegnamento secondo cui « *Il rapporto giuridico in forza del quale, ai sensi dell'art. 36 cit., pure l'amministratore è tenuto a rispondere in proprio delle imposte non pagate ha la sua fonte in un'obbligazione ex lege di cui il predetto è responsabile secondo le norme comuni degli artt. 1176 e 1218 cod. civ., in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società e della distrazione di tali attività a fini diversi*

47



dal pagamento delle imposte dovute (Cas. 9688/1995). Essa, infatti, non è di per sé equiparabile all'obbligazione derivante dalla responsabilità verso i creditori (artt. 2394 e 2456, ora art. 2495 cod. civ.) e non v'è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari (cfr. S.U. 2079/1989), bensì responsabilità per obbligazione propria ex lege, secondo il modello degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. (cfr. Cass. 11968/2012). In ultima analisi, quello verso l'amministratore è credito dell'amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa (S.U. 2767/1989), ancorché detta responsabilità debba essere accertata dall'Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario ex art. 36 cit., penult. e ult. cc. (Cass. 7327/2012, 11968/2012). » (Cass, Sez. 5, Sentenza del 5/8/2016 n. 16446);

- Nel caso di specie la CTR, qualificando erroneamente il titolo della responsabilità, un'obbligazione civile propria ex lege e non strettamente tributaria come ritenuto dal giudice d'appello, giunge alla susseguente erronea esclusione della responsabilità del liquidatore, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese. I richiamati insegnamenti, devono essere sinteticamente rifusi e riaffermati in questa sede con la formulazione del seguente principio di diritto, cui si atterrà il giudice di appello in sede di rinvio: **«Il rapporto giuridico in forza del quale, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n.602 del 1973, anche l'amministratore è tenuto a rispondere per obbligazione propria delle imposte non pagate ha la sua fonte in un'obbligazione ex lege di cui il predetto è responsabile ex artt. 1176 e 1218 cod. civ. e, pertanto, non essendo credito strettamente tributario, non v'è alcuna successione o**

coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese»;

- In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice *a quo* per nuovo esame del profilo accolto e per il regolamento della spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma in data 26 marzo 2019

Il Presidente